

Legge sulle epidemie

(Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici)

Modifica del 6 ottobre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 2006¹,
decreta:

I

La legge del 18 dicembre 1970² sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 6

Approvvigionamento con agenti terapeutici

Il Consiglio federale provvede all'approvvigionamento sufficiente della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, sempre che non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell'8 ottobre 1982³ sull'approvvigionamento del Paese.

Art. 32a

Spese per l'approvvigionamento con agenti terapeutici

¹ La Confederazione assume le spese dell'approvvigionamento sufficiente della popolazione con agenti terapeutici secondo l'articolo 6.

² L'assunzione delle spese per gli agenti terapeutici in caso di distribuzione alla popolazione si conforma alle condizioni previste:

- a. nella legge federale del 18 marzo 1994⁴ sull'assicurazione malattie;
- b. nella legge federale del 20 marzo 1981⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni;
- c. nella legge federale del 19 giugno 1992⁶ sull'assicurazione militare.

³ Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, le spese per gli agenti terapeutici sono a carico della Confederazione.

- 1 FF 2006 5135
- 2 RS 818.101
- 3 RS 531
- 4 RS 832.10
- 5 RS 832.20
- 6 RS 833.1

Art. 32b

Promozione della
fabbricazione di
agenti terapeutici

¹ Se, in circostanze straordinarie, l'approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti, la Confederazione può promuovere con aiuti finanziari la fabbricazione in Svizzera di agenti terapeutici secondo l'articolo 6.

² Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti.

³ Essa può versare i contributi se il fabbricante:

- a. dispone di provate conoscenze e capacità in materia di sviluppo o produzione di siffatti agenti terapeutici;
- b. si impegna a produrre siffatti agenti terapeutici in Svizzera; e
- c. garantisce alla Confederazione la fornitura prioritaria di siffatti agenti terapeutici in caso di circostanze straordinarie.

Art. 32c

Copertura dei
danni

¹ La Confederazione può impegnarsi a coprire il danno che il fabbricante di un agente terapeutico secondo l'articolo 6 subisce in seguito a un impiego da essa raccomandato o disposto se, in circostanze straordinarie, l'approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti.

² L'entità e le modalità della copertura del danno sono stabilite in un accordo tra la Confederazione e il fabbricante.

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Essa entra in vigore il 7 ottobre 2006 con effetto sino al 31 dicembre 2012.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006

Il presidente: Rolf Büttiker

Il segretario: Christoph Lanz